PAT/RFS133/U252-26/02/2021-0140941 - Allegato Utente 1 (A01)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Catasto
Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo
Via Gilli, 4 - 38121 Trento
T *+39 0461 491612*
F *+39 0461 491613*
pec *catasto.trento@pec.provincia.tn.it*
@ catasto.trento@provincia.tn.it
web *www.catasto.provincia.tn.it*

SERVIZIO**CATASTO**

Notifica
Ai contribuenti

Oggetto: Notifica ai sensi dell'art. 7, comma 9 bis, D.L. 19062015, n. 78

Gentili contribuenti,

- ai sensi dell'art. 7, c. 9-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
- in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 e dall'art.2, c.33 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

si notifica che, è stato effettuato l'aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti al Catasto Fondiario sulla base degli elenchi forniti da APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese nell'anno 2020, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Da questa operazione deriva, la determinazione di un nuovo reddito dominicale e di un nuovo reddito agrario, per le particelle dei Comuni Catastali di Sover.

Gli interessati possono prendere visione degli aggiornamenti consultando l'elenco delle particelle modificate presso :

- il Comune di Sover;
- l'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo, previo appuntamento;
- sul sito del Servizio Catasto all'indirizzo
http://w w w .catasto.provincia.tn.it/notifiche/notifiche_variaz_coltura/

La presente comunicazione è stata redatta, inoltre, tenendo conto degli articoli 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) e 7 (Chiarezza e motivazione degli atti) della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Per ciascuna particella di cui alla presente notifica vengono evidenziati:

- L'identificativo catastale: numero di particella preceduto dalla lettera F (particella fondiaria)
- Dati aggiornati del classamento: qualità di coltura, classe, superficie, reddito dominicale e reddito agrario.

*** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE ***

Riesame in autotutela: Se ritiene che il presente atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando lo scrivente Ufficio a riconoscere gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2-quater del D.L. 30/09/1994, n. 564 e D.M. 11/02/1997, n. 37).

Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela può rivolgersi a questo Ufficio o inviare una segnalazione tramite PEC catasto.trento@pec.provincia.tn.it allegando la richiesta con firma autografa leggibile e copia di un documento di riconoscimento.

Ricorso e Reclamo/mediazione:

Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 ed art. 2 c. 33 del DL 24/11/2006 n. 262) - Questo atto può essere impugnato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (art. 2, c. 33, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006, n. 286 e art. 7, c. 9-bis del D.L. 19/06/2015, n. 78).

Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. 7/10/1969, n. 742, come modificato dal D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10/11/2014, n. 162).

Dal 1° gennaio 2016. per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'art. 2, c. 2, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo.

L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta del Servizio Catasto.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare ricorso (art. 4 del D.lgs n. 546/1992): Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Trento, Via Vannetti n. 15 - 38122 Trento TN notificato all'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo Via Gilli, 4 - 38121 Trento

Come notificare il ricorso: La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- consegna diretta allo stesso Ufficio del Catasto competente, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

Dati da indicare nel ricorso:

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n.98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- l'Ufficio del Catasto contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;

- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR 30/05/1992 n. 115)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) D.lgs. 24/09/2015 n. 156)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12, commi 3 e 5, del D.lgs. 31/12/1992, n. 546 (per esempio; avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi).

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio: Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il contribuente deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Per i ricorsi che producono anche l'effetto di un reclamo, il termine dei trenta giorni decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto impugnato;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

L'indicazione che la controversia è di valore indeterminabile deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

Importante:

se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese

Informazioni:

Tutte le informazioni di carattere generale sono reperibili all'indirizzo internet del Servizio Catasto

www.catasto.provinica.tn.it.

Informazioni relative al presente atto potranno essere richieste allo scrivente Ufficio, Via Gilli, 4 - 38121 Trento previo appuntamento.

È possibile contattare telefonicamente l'Ufficio al numero T +39 0461 491612 - F +39 0461 491613

Il presente documento si compone di **5** pagine.

Responsabile del procedimento:

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio del Catasto di Trento e Mezzolombardo.

IL DIRETTORE
dott. Dino Buffoni

(Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Elenco particelle							
C.C.	Tipo	Particella	Coltura	Classe	m²	Reddito in Euro	
						Dominicale	Agrario
Sover	F	5836	Bosco	4	489	0,51	0,10